


# **LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

**GESTIONI INPS E  
CASSE PROFESSIONALI**

**INPS**



Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale

# AGENDA

## **VALORIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI**

- **TOTALIZZAZIONE**
- **CUMULO**
- **RICONGIUNZIONE**

# VALORIZZAZIONE CONTRIBUTI

Contributi versati in gestioni differenti:

- 1) in ciascuna gestione l'assicurato ha maturato un requisito contributivo autonomo per la pensione
- 2) in qualcuna ha maturato il diritto autonomo per la pensione e in qualcun'altra no
- 3) in nessuna gestione ha maturato il diritto alla pensione

1. L'assicurato non ha da fare nulla: riceverà l'assegno da ciascuna delle gestioni.

2. - 3. Se in qualche gestione l'assicurato ha versato un **periodo non sufficiente** per maturare il diritto alla pensione e non fa nulla, quella **contribuzione va perduta**.

# AGENDA

## **VALORIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI**

- **TOTALIZZAZIONE**

# TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente la **valorizzazione di spezzoni contributivi** che da soli non sono sufficienti per maturare un diritto autonomo alla pensione.

È assolutamente **gratuita**.

La contribuzione resta nelle gestioni in cui è stata accreditata; non c'è trasferimento materiale di contribuzione, ma semplicemente una **somma virtuale** per raggiungere il requisito per maturare una pensione.

È ammessa anche dalla **gestione separata**.

I contributi utili per il diritto sono solo quelli **non coincidenti**.

Possibile solo totalizzazione totale, coinvolgendo tutte le gestioni interessate (non parziale)

Il richiedente non deve essere già titolare di pensione: ossia già percepire l'assegno.

# TOTALIZZAZIONE

## GESTIONI COINVOLTE

- gestioni ago
- forme esclusive e sostitutive dell'ago
- gestione separata
- fondo clero
- casse professionali

## PRESTAZIONI

- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
- pensione di inabilità
- pensione ai superstiti

# TOTALIZZAZIONE

## REQUISITI

- **VECCHIAIA:** **66 anni** di età (adeguati) con almeno **20** di contribuzione
- **ANTICIPATA:** **41 anni** di contributi al netto dei contributi per malattia e disoccupazione indennizzata.
- **INABILITÀ:** requisito contributivo minimo maturato nella **gestione in cui si risulta iscritti** al momento dell'evento; più requisito sanitario
- **SUPERSTITI:** matura in base al requisito richiesto nell'ultima gestione di iscrizione (decesso)

## DECORRENZA

- pensione di vecchiaia: 18 mesi dalla data di maturazione del requisito
- pensione anticipata: 21 mesi dalla data di maturazione del requisito



# TOTALIZZAZIONE

## CALCOLO

Esclusivamente **contributivo**

Pagamento in quote: ogni gestione contribuisce per un importo corrispondente all'anzianità contributiva maturata in ciascuna.

Eccezione: in caso di maturazione in una gestione coinvolta di un diritto autonomo alla pensione, allora solo in quella gestione il regime di calcolo utilizzato sarà quello in vigore nella medesima.

## RICALCOLO contributivo

Stessa modalità dell'opzione per il sistema contributivo.

# AGENDA

## **VALORIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI**

- **CUMULO**

# CUMULO

I contributi rimangono nelle gestioni dove sono stati accreditati.

La pensione sarà data dalla somma di tante quote, quante sono le gestioni coinvolte.

Ogni gestione calcolerà l'importo del proprio pro quota esclusivamente sui contributi accreditati in essa.

## DESTINATARI DEL CUMULO

- lavoratori dipendenti privati, commercianti/artigiani, coltivatori diretti (AGO)
- iscritti alla gestione separata
- iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO
- iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti

## CONDIZIONI

1. **NON** è consentito il cumulo **parziale**: coinvolte tutti i contributi nelle gestioni interessate.
2. il richiedente **NON** deve essere già **TITOLARE di pensione** (ma solo avere maturato il diritto)

# CUMULO

## PRESTAZIONI

- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
- pensione di inabilità
- pensione superstiti

# CUMULO

PENSIONE DI **VECCHIAIA**: a **67 anni** di età con **20** di contribuzione

A **formazione progressiva**: non sempre le gestioni coinvolte nel cumulo erogano in un unico momento la prestazione di vecchiaia maturata.

La pensione di vecchiaia in cumulo matura al **raggiungimento** dei **requisiti più elevati** presenti nelle gestioni coinvolte, con un minimo comunque di 67 anni di età e 20 di contribuzione.

PENSIONE **ANTICIPATA**: **42 anni 10 mesi** di contributi per gli uomini e **41 anni e 10 mesi** per le donne (almeno 35 anni di contribuzione al netto di eventuali contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata)

**Decorrenza**: il primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda

# CUMULO

PENSIONE DI **INABILITÀ** in cumulo:

il requisito deve essere **accertato e verificato dalla gestione in cui risulta iscritto** l'assicurato al momento dell'evento.

Se NON sono maturati i requisiti richiesti nella gestione di iscrizione dell'assicurato al momento della domanda, l'assicurato NON matura la pensione di inabilità (in nessuna gestione)

PENSIONE AI **SUPERSTITI**

Stesse regole precedenti, ovvero il requisito contributivo deve essere accertato sempre dall'**ultima gestione** di iscrizione.

# CUMULO

## **CALCOLO:**

la pensione è determinata dalla somma di tante quote quante sono le gestioni coinvolte, ed ogni gestione calcola l'importo a proprio carico con la normativa in essa in vigore.

# CUMULO CONTRIBUTIVO 1997

**Riservato** a coloro che:

- si trovano in regime di calcolo **contributivo puro** (da 01.01.96)
- abbiano fatto richiesta di **opzione** per il regime di calcolo contributivo

## DESTINATARI

iscritti a

- gestioni ago
- forme esclusive / sostitutive
- gestione separata
- casse professionali



# CUMULO 1997

## PRESTAZIONI

- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
- pensione di vecchiaia anticipata
- pensione di inabilità
- pensione superstiti

# CUMULO 1997

## REQUISITI

### PENSIONE DI **VECCHIAIA**:

- 67 anni di età con 20 di contribuzione, con importo almeno pari a 1,5 volte assegno sociale
- 71 anni di età con almeno 5 di contribuzione

PENSIONE **ANTICIPATA**: 42 anni 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne

PENSIONE **VECCHIAIA ANTICIPATA**: 64 anni con 20 di anzianità contributiva, con importo almeno pari a 2,8 volte assegno sociale  
(NON possibile per chi ha esercitato l'opzione per il regime di calcolo contributivo)

# CONFRONTO

## CUMULO ORDINARIO

## CUMULO CONTRIBUTIVO

## TOTALIZZAZIONE

Riservato	Regime di calcolo misto	- regime di calcolo contributivo - esercizio opzione per il sistema contributivo	Regime di calcolo misto e contributivo
Esclusi	Titolari di pensione	Titolari di pensione	Titolari di pensione
Destinatari	Ago, forme sostitutive e esclusive, gs e casse proff.	Ago, forme sostitutive e esclusive, gs e casse proff.	Ago, forme sostitutive e esclusive, gs e casse professionali, clero
Prestazione vecchiaia	67 anni con 20 di contributi a formazione <b>progressiva</b>	- 67 anni con 20 di contribuzione, con importo 1,5 volte l'assegno sociale - 71 anni con 5 di contribuzione per qualsiasi importo	<b>66</b> anni 20 di contribuzione, Con finestra 18 mesi
Prestazione anticipata	42 anni 10 mesi uomini 41 anni 10 mesi donne	42 anni 10 mesi uomini 41 anni 10 mesi donne	<b>41</b> anni di contribuzione Con finestra di 21 mesi
Prestazione vecchiaia anticipata		- 64 anni con 20 di contribuzione, con importo 2,8 volte l'assegno sociale (NO con opzione)	
Regime di calcolo	Retributivo contributivo o misto	Esclusivamente contributivo	Contributivo, a meno di aver maturato in una gestione coinvolta il diritto autonomo

# CUMULO AGO

- lavoratori dipendenti di azienda privata
- lavoratori commercianti
- lavoratori artigiani
- coltivatori diretti mezzadri e coloni

La contribuzione nell'AGO viene considerata sempre unitariamente: i contributi si sommano automaticamente, come se fossero stati versati in un'unica gestione, senza presentazione di domanda.

Per il diritto i contributi eventualmente coincidenti vanno considerati una volta sola.

Si differenzia dal cumulo ordinario, perché interessa esclusivamente i contributi versati in forme previdenziali ago, mentre il cumulo ordinario interessa contributi versati in qualsiasi gestione.

# CUMULO AGO

## PRESTAZIONI

Pensione di **VECCHIAIA**: 67 anni, con 20 di contribuzione minima

Pensione **ANTICIPATA**: 42 anni (41) e 10 mesi

## REGIME DI CALCOLO

siccome si tratta di gestioni ago, il regime di calcolo da applicare alle singole quote si stabilisce considerando la contribuzione unitaria (tutta la contribuzione versata)

anzianità contributiva al 31 dicembre 95

< 18 anni il regime di calcolo misto e la quota retributiva fino al 31 dicembre 1995

> 18 anni il regime di calcolo misto e la quota retributiva fino al 31 dicembre 2011

# CUMULO AGO

## Pensioni **AD OGGI**

per inabilità e superstiti in cumulo: **maturazione del requisito** nella gestione di **ultima** iscrizione

in cumulo, una volta maturato il requisito nell'ultima gestione di iscrizione, automaticamente sarà maturato anche requisito nelle gestioni precedenti

## Pensione **INABILITÀ**

cinque anni di contributi di cui tre nel quinquennio precedente

## pensione **SUPERSTITI**

- 15 anni di contribuzione complessiva in qualsiasi epoca versata oppure
- con cinque anni di contributi di cui tre nel quinquennio precedente

# AGENDA

## **VALORIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI**

- **RICONGIUNZIONE**

# RICONGIUNZIONE

Consiste nel **trasferimento “materiale”** di tutti i contributi versati gestioni differenti in un'unica gestione che **erogherà la pensione, con le proprie regole** (come se la contribuzione fosse in un'unica gestione).

NON può essere parziale.

Si può richiedere in qualsiasi gestione tranne che nella gestione separata.

Tra le gestioni Inps può avvenire in due modalità differenti:

1. presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti: FPLD
2. presso le altre gestioni Inps (differenti dal fondo lavoratori dipendenti):
  - lavoratori autonomi (artigiani e commercianti, coltivatori diretti)
  - forme sostitutive od esclusive (ex-inpdap) dell'AGO.



# RICONGIUNZIONE presso FPLD

Possono essere ricongiunti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti i contributi versati:

- in una forma sostitutiva o esclusiva dell'ago oppure
- in una delle gestioni autonome.

- 1) assicurato con posizione nel FPLD ed in una forma sostitutiva o esclusiva
- 2) assicurato con posizione nel FPLD ed in una gestione autonoma
- 3) assicurato con posizione in una forma esclusiva ed in una forma sostitutiva
- 4) assicurato con posizione in una gestione esclusiva o sostitutiva ed una gestione autonoma

Possibile ricongiungere nel FPLD, anche se alla domanda, non si ha una posizione aperta nel medesimo.

Per ricongiungere presso il FPLD i contributi versati in una gestione autonoma, è necessario avere almeno **cinque anni di contributi** versati nel FPLD, che possono essere raggiunti, considerando anche periodi di versamento in una forma sostitutiva piuttosto che esclusiva.

# RICONGIUNZIONE NON presso FPLD

presso **GESTIONI ESCLUSIVE, GESTIONI SOSTITUTIVE,  
GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI**

La ricongiunzione presso una gestione diversa dal FPLD dipendenti può avvenire solamente nella gestione in cui si risulta **iscritti** al momento della domanda.

Si può chiedere la ricongiunzione in una gestione **diversa** da quella in cui si risulta iscritti, a condizione che in quella gestione si possano far valere almeno **otto anni** di contribuzione (raggiungibili con contributi obbligatori, volontari e figurativi).

# ONERE RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione generalmente prevede un **onere** a carico del richiedente.

In ricongiunzione il regime di calcolo è quello in vigore nella gestione **presso cui** si ricongiunge.

Il costo della ricongiunzione è determinato dalla **collocazione temporale** dei contributi da trasferire:

- periodi retributivi: riserva matematica
- periodi contributivi: retribuzione/reddito di riferimento

## REGIME DI CALCOLO

determinato dall'anzianità contributiva maturata al 31.12.95:

assente => contributivo

presente => misto

- inferiore a 18 anni => quota retributiva fino a 31.12.95; contributiva dal 01.01.96
- pari o superiore a 18 anni => quota retributiva fino al 31.12.2011; contributiva da 01.01.2012

# ONERE RICONGIUNZIONE

Se i periodi da ricongiungere si vanno a posizionare in un regime di calcolo **retributivo**, il costo della ricongiunzione viene determinato passando attraverso la **riserva matematica**.

**Quattro** passaggi:

- Calcolo dell'importo della pensione teorica alla domanda priva del periodo ricongiunto.
- Calcolo dell'importo della pensione maturata con il periodo ricongiunto.
- Calcolo dell'incremento di pensione
- Applicazione di un coefficiente ministeriale: sesso, età, reddito e anzianità contributiva

Al valore della riserva matematica si dovranno sottrarre i contributi effettivamente ricongiunti (materialmente trasferiti dalle altre gestioni), capitalizzati a un tasso annuo del 4,50%.

Il risultato dovrà essere ridotto del 50%.

# ONERE RICONGIUNZIONE

Se i periodi da ricongiungere si vanno a posizionare in un regime di calcolo **contributivo**, il costo della ricongiunzione viene determinato passando attraverso la retribuzione di **riferimento** (retribuzione annua lorda che il richiedente ha maturato nelle 52 settimane precedenti la domanda).

Ad essa si applica l'**aliquota contributiva** in vigore nella gestione presso cui chiedo la ricongiunzione, per ottenere il valore della ricongiunzione dei periodi contributivi per ogni anno da ricongiungere. Moltiplicando questo valore per il numero di anni da ricongiungere, si troverà il valore totale di riferimento.

A questo valore si dovranno sottrarre i contributi effettivamente ricongiunti (materialmente trasferiti dalle altre gestioni), capitalizzati a un tasso annuo del 4,50%.

Il risultato dovrà essere ridotto del 50%.